

ESTRATTO

DEL DECRETO LEGISLATIVO

9 aprile 2003 n. 68

Il Presidente della Repubblica,
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE SULL'ARMONIZZAZIONE DI TALUNI
ASPETTI DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI NELLA SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 69

1.

Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

a. gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;

b. i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno 24 mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

L'art. 69 l.d.a. è stato novellato dal **D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68**, di attuazione della **Direttiva 2001/29/CE** sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e, successivamente, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

La norma prevede una limitazione al diritto di prestito attribuito agli autori delle opere dell'ingegno previsto all'art. 18-bis l.d.a., a favore delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, i quali, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, possono prestare:

1. gli **esemplari a stampa** delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
2. i **fonogrammi** ed i **videogrammi** contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, **decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione**, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

Il secondo comma dell'art. 69 l.d.a. prevede che per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è **consentita la riproduzione**, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in **un unico esemplare**, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Nella novellazione del 2003, la norma non prevedeva la corresponsione di alcun compenso a favore degli autori per la limitazione del loro diritto di prestito. Ciò era in contrasto con l'art. 5 della Direttiva 92/100/CE, che prevede che:

1. gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all'articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale.
2. Qualora gli Stati membri non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui all'articolo 1 per quanto riguarda i fonogrammi, le pellicole ed i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione.
3. Gli Stati membri possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora anteriormente al 1o luglio 1997 una relazione sui prestiti di opere da parte di istituzioni pubbliche nella Comunità. Essa trasmette detta relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

Il legislatore italiano ha ovviato al problema suscitato dall'attuazione troppo liberale della direttiva tramite la citata Legge 24 novembre 2006, n. 286, assicurando la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, tramite l'autorizzazione di una spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico.

Il Fondo e' ripartito dalla S.I.A.E. tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo.

Tali disposizioni si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, a eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti.